



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 34/33 DEL 7.8.2012

Oggetto: Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, in campo nazionale, il legislatore ha provveduto a regolamentare la valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione ambientale strategica (VAS) con il D.Lgs. n. 152/2006, oggetto di successive modifiche e integrazioni.

L'amministrazione regionale, per quanto di competenza, ha adeguato le proprie direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e adottato quelle inerenti alla valutazione ambientale strategica con la deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008.

Inoltre, nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale, con l'art.3, commi 23 e 24, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti nei settori economico e sociale, sono state adottate integralmente le disposizioni del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Tuttavia, la disciplina in materia di VIA e VAS è stata, a livello nazionale, oggetto di ulteriori modifiche, in particolare con l'adozione del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, concernente "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", e con ulteriori provvedimenti adottati dal legislatore nazionale nei primi mesi del 2012. A fronte delle soprarichiamate modifiche normative introdotte a livello nazionale, l'Assessore sottolinea la necessità di adeguare le direttive in materia di VIA e VAS mediante una riformulazione della deliberazione 24/23 del 23 aprile 2008, al fine di rendere più certa l'azione amministrativa nell'ambito delle valutazioni ambientali, introducendo, altresì, alcune semplificazioni.

In particolare, al fine di prevedere forme di semplificazione e coordinamento delle procedure ambientali, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs n. 152/2006, tra le indicazioni riportate nell'allegato A per la valutazione di impatto ambientale sono state previste apposite modalità per la conduzione in maniera coordinata dei procedimenti di VIA e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), qualora la tipologia dell'intervento richieda lo svolgimento delle due procedure, in capo



rispettivamente all'Amministrazione regionale la prima e all'Amministrazione provinciale la seconda, ai termini di quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2006.

Tali modalità sono rivolte all'effettuazione in maniera univoca delle consultazioni del pubblico per le due procedure, con la previsione di un'unica pubblicazione sui quotidiani locali, lo svolgimento di un'unica conferenza che comprenda la fase istruttoria della valutazione di impatto ambientale e la fase decisoria dell'AIA, nonché l'effettuazione di un'istruttoria congiunta.

L'Assessore comunica, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sono state individuate alcune categorie progettuali che in determinate condizioni ambientali e territoriali sono suscettibili di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, sempreché non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, previa espressione di un parere da parte del Servizio SAVI. Tali categorie e le relative condizioni sono riportate nell'allegato D.

Inoltre, l'Assessore fa presente che, nell'ottica della semplificazione e facilitazione, e considerata l'esperienza maturata in questi anni, sempre nell'allegato D, per alcune specifiche categorie di interventi sono stati esemplificati i casi per i quali non è necessaria la richiesta di parere di assoggettabilità al Servizio della Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) in quanto non riconducibili a dette categorie.

L'Assessore, infine, sottolinea che con successiva deliberazione, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., saranno definite le modalità di corresponsione degli oneri istruttori in capo ai proponenti delle istanze di valutazione di impatto ambientale.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale di approvare gli allegati A, B, C e D alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

DELIBERA

- di stabilire che le procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica devono essere svolte secondo quanto specificato negli allegati A, B, C e D alla presente deliberazione, che sostituiscono integralmente quelli già approvati con la deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 34/33

DEL 7.8.2012

- che con successiva deliberazione, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., verranno definite le modalità di corresponsione degli oneri istruttori in capo ai proponenti delle istanze di valutazione di impatto ambientale.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci